



Capitolato Speciale d'Appalto

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA URINARIA E FECALE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DPCM 12.1.2017 A FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI O DOMICILIATI NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, CON FACOLTA' DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI.

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	3
1. OGGETTO, QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE	3
2. REQUISITI ESSENZIALI DEGLI AUSILI E CONFEZIONAMENTO	4
3. - CONDIZIONI PARTICOLARI SU AGGIORNAMENTO PRODOTTI E/O SERVIZI E PRESCRIZIONI VARIE	5
4. ORDINATIVI	6
5. MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI AUSILI	6
6. - RILEVAZIONE DATI	8
7. - SUPPORTO E ASSISTENZA	8
8. "GARANZIA DEFINITIVA" A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
9. CONDIZIONI DELLA FORNITURA)	9
10. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI).....	10
11. CORRISPETTIVI.....	11
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
13. – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	12
14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	13
15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	13
16. VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING (.....	15
17. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	16
18. INNOVAZIONE NORMATIVA	17
19. VARIAZIONI SOGGETTIVE	17
20. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.....	17
21. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA DI ASSICURAZIONE	18
22. INADEMPIMENTI E PENALITÀ	19
23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	21
25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
26. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE.....	22
27. PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	23
28. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	23
29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE	24

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA URINARIA E FECALE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DPCM 12.1.2017 A FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI O DOMICILIATI NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, CON FACOLTA' DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI.

1. OGGETTO, QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di **Ausili monouso per incontinenza urinaria e fecale di cui all'Allegato 2 del DPCM 12.1.2017 a favore degli utenti territoriali**, come dettagliatamente elencati nell' **Allegato A "Elenco lotti con fabbisogni"**, quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato. La fornitura è suddivisa in 12 lotti. Le quantità indicate sono per 36 mesi.

Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi assegnati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi, con codice ISO, la Ditta aggiudicataria, previo parere tecnico favorevole dell'Azienda Sanitaria, si impegna a fornire il nuovo dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

Qualora nel periodo di vigenza della fornitura l'impresa aggiudicataria intenda offrire, alle medesime condizioni economiche, un ausilio diverso da quello originariamente offerto in sede di gara, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria accettare la fornitura del nuovo prodotto a seguito di valutazione di rispondenza del bene a tutti i requisiti di legge e dell'adeguatezza e qualità tecnico - funzionale. Si precisa che nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero durante il periodo di vigenza dell'accordo, dovesse essere modificato o sostituito il DPCM 12.01.2017, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di verificare tali modifiche/sostituzioni ed eventualmente apportare gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla legge, da nuovi assetti organizzativi derivanti dalla stessa e/o adeguamenti dei livelli assistenziali regionali nell'ambito dell'assistenza integrativa.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, ciascun fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Azienda Sanitaria senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel

caso di non evasione di ordini di acquisto l'applicazione delle penali previste per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo all'elenco di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

2. REQUISITI ESSENZIALI DEGLI AUSILI E CONFEZIONAMENTO

Gli ausili dovranno possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel DPCM 12.01.2017 per il relativo codice ISO di appartenenza e dovranno essere conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.lgs. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea n. 93/42 in materia di dispositivi medici, tali requisiti si intendono minimi ed obbligatori.

Inoltre tutti gli ausili devono essere registrati nel Repertorio dei Dispositivi Medici/Banca dati del Ministero della Salute.

I codici indicati dall'Appaltatore, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. Qualora l'Operatore Economico preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto aggiudicato dovrà inoltrare all'Azienda Sanitaria, almeno 30 giorni prima, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà specificare dettagliatamente le motivazioni della modifica in questione che potrà essere effettuata solo previa accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria medesima.

Tutti i prodotti, anche in funzione della loro eventuale scadenza, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità. In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria; in questo caso l'aggiudicatario assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda Sanitaria.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge, devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Dovranno essere riportati, in lingua italiana o a mezzo pittogrammi, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso se del caso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore e dell'eventuale distributore italiano.

Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo, quando previsto dalla normativa, con le indicazioni per l'uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

I quantitativi contenuti nella confezione secondaria devono rispettare quelli indicati dal Nomenclatore come quantitativi massimi concedibili (pari o sottomultipli).

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire, per i prodotti sterili, la sterilità fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale da garantire la corretta conservazione e quindi che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Il peso di ciascuna confezione

esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza. Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute.

In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara, salvo variazioni che dovessero intervenire (es. aggiornamenti tecnologici, cambi di codici ecc.) e che andranno comunque autorizzate dall'Azienda Sanitaria.

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del fornitore. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio il fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

I prodotti risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati (anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni) o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro – : presso il domicilio dell'assistito- entro 10 giorni e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni. La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto di prodotti simili sul mercato, ponendo a totale carico del contraente inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'Azienda Sanitaria non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato dall'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini sopra indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. La merce non ritirata entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta per la consegna.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto.

3. - CONDIZIONI PARTICOLARI SU AGGIORNAMENTO PRODOTTI E/O SERVIZI E PRESCRIZIONI VARIE

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere ricompresi nel DPCM 12.01.2017.

Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni in merito, le Ditte aggiudicatarie sono tenute a conformare la qualità/gestione dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria.

4. ORDINATIVI

Ciascun fornitore si impegna a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza. Tuttavia in sede di liquidazione saranno ammesse fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente, solo nel caso di preventiva comunicazione all'Azienda Sanitaria della motivazione della parziale evasione e autorizzazione da parte della stessa.

La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che l'Azienda Sanitaria indicherà nelle richieste di consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

Nell'ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell'Accordo quadro, per ogni lotto, l'Azienda Sanitaria richiederà la fornitura dei prodotti in base al criterio della appropriatezza terapeutica-assistenziale, individuato in fase prescrittiva.

L'Azienda Sanitaria provvederà ad emettere singoli ordinativi di fornitura di norma con cadenza trimestrale per singolo assistito.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti presso altro fornitore attingendo all'elenco di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato degli ausili di cui alla presente gara, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il fornitore se ne assumerà l'onere per la maggiore spesa.

5. MODALITA' DI CONSEGNA DEGLI AUSILI

Le consegne dovranno essere effettuate al domicilio dell'assistito (sia esso l'effettiva abitazione o altro luogo indicato dal paziente stesso) entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, salvo specifica indicazione d'urgenza.

In caso di urgenza le consegne dovranno essere effettuate al domicilio dell'assistito entro 2 giorni lavorativi.

Qualora si rendesse necessario un numero superiore di consegne, è previsto un rimborso forfettario di 5 € per ogni ulteriore consegna, indipendentemente dal numero di articoli consegnati.

L'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo.

L'Appaltatore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti sanitari. L'Appaltatore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche. Nel caso in cui sia previsto il trasporto del materiale a temperature controllate è onere dell'appaltatore provvedere alla consegna del medesimo mediante adeguati vettori o secondo modalità che ne permettano la corretta conservazione in modo da mantenerne le caratteristiche qualitative.

Comporterà il respingimento o la restituzione della merce:

- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza nel DDT dell'ordine di riferimento;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della

- vita utile prevista;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso L'Appaltatore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà all'Appaltatore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- destinatario;
- data dell'ordine;
- numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- eventuali dati specifici richiesti dall'Azienda Sanitaria.

In mancanza di tali dati, l'Azienda Sanitaria potrà non accettare reclami da parte dell'Appaltatore qualora la merce venisse respinta. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare l'Appaltatore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale del contratto la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto, salvo che la variazione sia stata concordata con l'Azienda Sanitaria e con il destinatario stesso, utilizzatore del materiale o altra persona autorizzata al ritiro dello stesso.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire l'Azienda Sanitaria per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Qualora l'Appaltatore non dovesse effettuare o ritardasse la consegna, l'Azienda Sanitaria provvederà ad acquistare il materiale presso altre Ditte. Resterà a carico dell'Appaltatore inadempiente sia la relativa penale sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

La consegna dovrà essere effettuata presso il domicilio del paziente in osservanza del luogo indicato nel relativo ordinativo, a pena di mancata liquidazione delle fatture.

La consegna dovrà avvenire a totale carico del fornitore (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile).

Tali consegne dovranno essere eseguite con automezzi privi di contrassegni al fine di garantire la privacy dell'assistito.

Le ditte, nel rispetto del D.lgs. 196/03 e s.m.i., dovranno garantire la riservatezza dell'assistito, mediante l'utilizzo di automezzi ed imballi anonimi ed integri, in modo da garantire la massima riservatezza.

In particolare non dovranno in alcun modo evincersi dall'imballaggio dell'ausilio dizioni, scritte pubblicitarie ecc., che possano esplicitamente mettere in relazione il prodotto consegnato con il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo medico prescritto.

Al momento della consegna del dispositivo medico, l'assistito o chi ne esercita la tutela, sottoscriverà la copia del documento di trasporto che dovrà essere allegata alla fattura trasmessa all'Azienda Sanitaria ai fini del pagamento. Per l'acquisizione della firma, può essere previsto l'impiego di un supporto dedicato (tablet, smartphone).

La firma in qualunque modo apposta su tale documento, va comunque considerata come accettazione con riserva del materiale consegnato, subordinatamente al successivo controllo del contenuto dei colli

consegnati. Va quindi intesa come mera corrispondenza del numero dei colli stessi rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, previa disponibilità dei documenti di trasporto firmati ed allegati alle relative fatture. Tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

Sarà cura delle ditte stesse verificare, preventivamente alla consegna, la presenza al domicilio dell'utente o altra persona autorizzata al ritiro dello stesso, al fine di evitare che il medesimo non sia presente al momento del ricevimento della merce.

Ciascun fornitore deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza delle modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria, pertanto, ciascun fornitore dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.

6. - RILEVAZIONE DATI

Ciascun fornitore dovrà essere in grado di fornire mensilmente un file che risponda al tracciato (**vedasi allegato B al presente**) previsto per ottemperare agli obblighi informativi regionali sull'Assistenza protesica, denominato **"flusso AP"**, come da circolare regionale 33674 del 26.01.2015 e smi.

7. - SUPPORTO E ASSISTENZA

Ciascun fornitore dovrà garantire l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori. In proposito dovrà essere garantita:

- la presenza di personale di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), nonché l'aggiornamento periodico del personale sanitario riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei beni forniti;
- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita e di supporto;
- il recepimento di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.

8. "GARANZIA DEFINITIVA" A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

9. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli

relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Dal momento in cui sarà attivo il software per la gestione dei processi operativi di pianificazione, di programmazione sanitaria e di monitoraggio dell'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, di controllo della spesa sanitaria e di monitoraggio della ricerca clinica a supporto delle aziende sanitarie della Regione del Veneto, ciascun fornitore dovrà interfacciarsi con tale software.

10. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente documento.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente individuato dalla Stazione Appaltante, che potrà avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell'Appaltatore.

La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata "a vista". L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo -

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dal contraente. La Stazione Appaltante, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Nei casi in cui, durante il periodo di validità del contratto l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante con un preavviso 7 giorni solari consecutivi. L'Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche simili o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Stazione appaltante procederà pertanto alla verifica tecnica e all'accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente.

Nel caso in cui l'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione e il mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente documento. Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

11. CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante in forza dei singoli ordini di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente. E' richiesta una fattura per singolo ordine. La fattura dovrà riportare il numero d'ordine di riferimento .

La fatturazione dovrà essere separata : dispositivi medici e servizio di consegna a domicilio.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta tecnica .

Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Alla fattura andrà allegata anche copia del documento di trasporto, sottoscritto dall'assistito o da chi ne esercita la tutela.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13. – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del $\pm 20\%$, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'art. 14 del presente capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio

territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di suappaltare o subaffidare a favore di imprese partecipanti alla presente gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese asubappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

Infine, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

16. VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING

Ad integrazione della vigente normativa, secondo cui gli avvisi di sicurezza sono inviati dai fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell'uso di dispositivi medici oggetto di Azione correttiva di campo, ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatori nelle strutture pubbliche e private, responsabili aziendali della dispositivo medico vigilanza, le Ditte (fabbricanti, mandatarî e distributori) sono tenute a:

- Assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantità, lotti, medici utilizzatori, utenti destinatari e/o altre informazioni in suo possesso,

- Specificare (fabbricanti e/o rivenditori) il proprio sistema vigente di Identificazione Univoca dei Dispositivi (UDI - Unique Device Identification). Nel caso in cui tale sistema non sia vigente i Fabbricanti e i rivenditori dovranno attivarsi per la creazione di un eventuale processo che ne permetta l'implementazione.

- Garantire una chiara identificazione mediante codice del prodotto o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità. In caso di fornitori NON fabbricanti, dovrà essere data evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.

- Informare la Stazione Appaltante e il Referente aziendale per la Vigilanza sui Dispositivi Medici di qualsiasi azione correttiva di campo, tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza, qualsiasi carenza e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolga il dispositivo medico ed il sistema di reperimento/distribuzione nel territorio.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni urgenti:

- ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
- temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
- avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità

grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;

- comunicati dei fabbricanti che richiama ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una azione correttiva di campo;
- parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico;
- variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, la processazione o la manutenzione del dispositivo medico/apparecchiatura/IVD;

Qualora nel corso della fornitura si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi medici forniti, alla Stazione Appaltante e al Referente aziendale per la Vigilanza sui Dispositivi Medici dovrà essere immediatamente inviato l'elenco degli ordini di fornitura del lotto coinvolto.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi medici, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciabilità dei dispositivi medici saranno posti a totale carico del Fornitore.

17. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati - previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all'importo del materiale reso.

A seguito dell'autorizzazione l'Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i prodotti e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo all'Appaltatore di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

18. INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

19. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

20. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008; si precisa che il caso riguarda la fornitura di ausili monouso per incontinenza urinaria e fecale di cui all'Allegato 2 del DPCM 12.1.2017 a favore di assistiti residenti o domiciliati nel territorio dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

Come evidenziato nella documentazione di gara, risulta che l'attività di fornitura viene effettuata c/o il domicilio del paziente o in casi eccezionali presso l'U.O.C. Assistenza farmaceutica territoriale, in locali e luoghi che risultano fuori della giuridica disponibilità dell'Ente (Azienda ULSS 2 Marca trevigiana), pertanto:

-non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori.

Si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori; vista la pandemia in corso causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID – 19, il personale dell'Aggiudicataria, nel momento della fornitura, rispettano le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, secondo quanto previsto dal DPCM attualmente in vigore.

A seguito dell'analisi delle attività, delle modalità di espletamento del servizio ed in considerazione dei luoghi della fornitura stessa, **non è necessaria la predisposizione del DUVRI** da parte dell'ente committente.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

21. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA DI ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda Ulss 2 da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

La Ditta dovrà pertanto mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonee e adeguate coperture assicurative, con massimali, per ognuna delle garanzie infra riportate, non inferiori a euro 2.500.000,00 per sinistro:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio, cagionati all'Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere; ai fini assicurativi, l'Azienda Ulss 2 sarà considerata "terza" a tutti gli effetti;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale.
- garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subiti dall'Azienda Ulss 2 o di cui l'Azienda Ulss deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda Ulss 2, si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Qualora richiesto, la Ditta dovrà consegnare all'Azienda Ulss 2 copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, entro 15 giorni dalla richiesta, unitamente alle quietanze di pagamento dei premi. Il mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 5 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l'Appaltatore, su richiesta della

Azienda Sanitaria, ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte della Azienda Sanitaria o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

22. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore., sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale avuto riguardo al lotto/i aggiudicati, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Mancata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, avuto riguardo al lotto/i aggiudicati, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale avuto riguardo al lotto/i aggiudicati.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla fornitura; a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla

cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rinvierà sul deposito cauzionale definitivo.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.

- In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale **venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei prodotti oggetto della presente procedura**, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2018/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d'onori si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

26. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

27. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell'Appaltatore presso la Stazione Appaltante o presso gli utenti il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione della Stazione Appaltante detto personale. La Stazione Appaltante potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

28. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La Ditta è tenuta altresì all'osservanza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato dall'Azienda ULSS con Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 29/01/2020 sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pubblicato nel sito: <http://www.aulss2.veneto.it> La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Allegato A: Elenco lotti con fabbisogni

Allegato B : FLUSSO REGIONALE Assistenza Protesica (AP)

Allegato A capitolato speciale d'appalto

Lotto	Cod. DPCM 12.01.2017	Convogliatori urinari	Cod. DM 332/99	Descrizione cod. DM 332/99	CND	Quantità per 36 mesi ULSS 2
1	09.24.03.003	Catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature	09.24.03.003	Catetere vescicale a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature		3.600
2	09.24.06.006	Catetere in PVC in conf. singola sterile con punta Nelaton	09.24.06.003	Catetere tipo nelaton, monouso (donna/bambino)		60.300
			09.24.06.006	Catetere tipo nelaton, monouso (uomo)		15.000

3	09.24.06.303	Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (pronto all'uso)	09.24.06.009	Catetere monouso (neonati) - fino ad 1 anno
			09.24.06.010	Catetere monouso (fino a sei anni)
			09.24.06.011	Catetere monouso (donna e bambino oltre 6 anni)
			09.24.06.012	Catetere monouso (per uomo)
4	09.24.06.503	Catetere autolubrificante idrofilo con sacca graduata di raccolta	09.24.06.015	Catetere monouso autolubrificante in materiale ipoallergenico trasparente integrato in una sacca graduata
5	09.24.06.603	catetere/tutore per ureterocutaneostomia	09.24.06.018	Cat./tutore per uretericutaneostom. sintetico o di silicone

U01-U0702

15.000
12.000
690.000
930.000
135.000
60

6	09.24.21.003	Guaina in materiale ipoallergenico	09.24.09.003	Condom		255.000
	Cod. DPCM 12.01.2017	Raccoglitori urina	Cod. DM 332/99	Descrizione cod. DM 332/99	CND	Quantità per 36 mesi ULSS 2
7	09.27.04.003	Sacca di raccolta per urina da gamba monouso	09.27.04.003	Sacca di raccolta per urina da gamba monouso	A0603	177.000
8	09.27.05.006	Sacca di raccolta per urina da gamba riutilizzabile	09.27.04.006	Sacca di raccolta per urina da gamba riutilizzabile		29.700
9	09.27.04.006	Sacca di raccolta per urina da letto monouso a fondo chiuso	09.27.07.003	Sacca di raccolta per urina da letto monouso		465.000
10	09.27.05.003	Sacca di raccolta per urina da letto riutilizzabile con rubinetto di scarico	09.27.07.006	Sacca di raccolta per urina da letto riutilizzabile		64.800

	Cod. DPCM 12.01.2017	Ausili per incontinenza fecale	Cod. DM 332/99	Descrizione cod. DM 332/99	CND	Quantità per 36 mesi ULSS 2
11	09.31.06.006	Irrigatore anale: set completo (dispositivo per l'irrigazione del colon che consente la completa gestione delle funzioni intestinali in modo autonomo o assistito direttamente sul WC)			G0201 - G0203 o Z120785	219
12	09.31.06.009	Irrigatore anale: cateteri monouso				24.390

TRACCIATO DATI ANAGRAFICI - Flusso Assistenza Protetica


Legenda:

campo "Obb.": O = obbligatorio

OC =obbligatorio condizionato: è obbligatorio con eccezioni in funzione della compilazione di altri campo.

F = facoltativo.

N.	Key	Campo	Lung	Tipo	Obb.	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio
1	S	Codice Azienda Sanitaria Erogante	6	N	O	Codice che identifica l'azienda sanitaria erogante.	Per le ASL indicare il codice del modello FLS.11.
2	S	Id Autorizzazione	12	AN	O	Codice che identifica univocamente l'autorizzazione. Esso è così composto AAXXXXXXXXXXX, in cui AA corrisponde all'anno in cui è stata emessa l'autorizzazione e XXXXXXXXXXXX corrisponde al progressivo univoco aziendale che identifica inequivocabilmente l'autorizzazione.	Codice alfanumerico di lunghezza 12 caratteri così formato : AAXXXXXXXXXXX dove AA corrisponde all'anno dell'autorizzazione e XXXXXXXXXXXX è il progressivo univoco aziendale che identifica l'autorizzazione.
3		Data di Autorizzazione	8	Data	O	Anno, mese e giorno in cui viene autorizzata la consegna del dispositivo medico.	Formato AAAAMMGG.
4		Tipo identificativo Utente	1	AN	O	Indica il tipo dell'identificativo del beneficiario dell'autorizzazione. Il campo va implementato con 7 se l'erogazione del dispositivo avviene senza un'autorizzazione nominale al paziente (ad esempio la sanificazione di ausilio presente in casa di riposo, ...).	Valori di riferimento ammessi: 1: codice fiscale 2: codice STP 3: codice ID utente della Tessera Europea d'Assicurazione Malattia (TEAM) 4: Codice ENI 5: utente per cui è previsto il mantenimento dell'anonimato 6: non disponibile 7: Case di riposo, RSA,...
5		Identificativo utente	20	AN	OC	Per tutti i cittadini italiani deve essere utilizzato il codice fiscale. Per i cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, indicare il codice STP. Per i cittadini comunitari non italiani, indicare l'ID utente della Tessera Europea d'Assicurazione Malattia (TEAM). Nella fattispecie per cui è previsto il mantenimento dell'anonimato (Tipo identificativo utente = 5) valorizzare il campo identificativo utente con un codice avente le seguenti caratteristiche: - per un dato paziente, il codice deve sempre essere lo stesso nei diversi invii mensili - invariante nel tempo; - il codice alfanumerico deve avere il prefisso "ANONIMO" seguito da un codice numerico (assegnato in qualsivoglia modo) di 13 cifre opportunamente riempito con gli zeri a sinistra, che non deve consentire in nessun modo il riconoscimento del paziente (es. "ANONIMO0000000012345").	Campo alfanumerico. Se "Tipo identificativo Utente" è compilato con 6 e 7 allora il campo non dovrà essere compilato
6		Cognome	30	AN	OC	Cognome del paziente.	Da valorizzare in lettere maiuscole.



						Se "Tipo identificativo Utente" è compilato con 5, 6 o 7 il campo non dovrà essere compilato.
7		Nome	30	AN	OC	Nome del paziente. Da valorizzare in lettere maiuscole. Se "Tipo identificativo Utente" è compilato con 5, 6 o 7 il campo non dovrà essere compilato.
8		Data di nascita	8	Data	OC	Utilizzare il formato AAAAMMGG. Nella fattispecie per cui è previsto il mantenimento dell'anonimato (Tipo identificativo utente = 5) il campo può essere valorizzato con "99991231". Formato AAAAMMGG. Se "Tipo identificativo Utente" è compilato con 6 o 7 il campo non dovrà essere compilato.
9		Sesso	1	AN	OC	Identifica il sesso dell'assistito. Valori di riferimento ammessi: 1: maschio 2: femmina 9: non disponibile Se "Tipo identificativo Utente" è compilato con 5, 6 o 7 il campo non dovrà essere compilato.
10		Comune o stato estero di nascita	6	AN	OC	Codici ISTAT (Primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i nati all'estero codificare con 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando i codici degli stati esteri definiti dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione, indicare con 999998 per gli sconosciuti o senza fissa dimora e 999999 per gli apolidi. Campo alfanumerico. Se "Tipo identificativo Utente" è compilato con 5, 6 o 7 il campo non dovrà essere compilato.
11		Cittadinanza	3	AN	F	Codici che identificano la cittadinanza dell'assistito. Utilizzare i codici degli Stati esteri definiti dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione. Indicare 100 per gli italiani; 998 per gli sconosciuti o senza fissa dimora e 999 per gli apolidi.
12		Codice Sanitario	20	AN	F	Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, per i soli residenti e/o assistiti in Veneto. Campo alfanumerico.
13		Codice MPI	16	AN	F	Master Patient Index (Id regionale della posizione anagrafica). Chiave di identificazione univoca con cui la posizione anagrafica è stata censita in ambiente regionale (Anagrafe Unica). Disponibile per i residenti e assistiti in Regione Veneto, come servizio erogato dalla anagrafe unica regionale: progressivamente diventerà il riferimento anagrafico per la gestione dei flussi informativi per gli assistiti. Nel periodo iniziale di attivazione del flusso la compilazione è facoltativa. Campo alfanumerico.
14		Numero identificazione Istituzione pagatrice TEAM	28	AN	F	Se Tipo identificativo utente=3 indicare il codice identificativo dell'ente pagatore desumibile dalla Tessera Europea d'Assicurazione Malattia TEAM. Campo alfanumerico.
15		Comune o stato estero di residenza	6	AN	F	Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare con 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando i codici degli stati esteri definiti dal Campo alfanumerico. Indica il comune di residenza dell'assistito.



--

						Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione, indicare 999998 per gli sconosciuti o senza fissa dimora e 999999 per gli apolidi. Nella fattispecie per cui è previsto il mantenimento dell'anonimato (Tipo identificativo utente = 5) valorizzare il comune o stato estero di residenza (o almeno codice ASL di residenza, nel formato 000UUU).	
16		Codice Casa Di Riposo, RSA	6	N	OC	Codice che identifica la struttura.	Codice da tabella STS11
17		Descrizione Denominazione casa di riposo, RSA	30	AN	OC	Denominazione estesa della struttura.	

--



TRACCIATO DATI DISPOSITIVI - Flusso Assistenza protesica

N. Key	Campo	Lung.	Tipo	Obb	Descrizione Funzionale	Informazioni di Dominio
1	S Codice Azienda Sanitaria Erogante	6	N	O	Codice che identifica l'azienda sanitaria erogante.	Per le ASL indicare il codice del modello FLS.11.
2	S Id Autorizzazione	12	AN	O	Codice che identifica univocamente l'autorizzazione. Esso è così composto AAXXXXXXXXXXX, in cui AA corrisponde all'anno in cui è stata emessa l'autorizzazione e XXXXXXXXXXXX corrisponde al progressivo univoco aziendale che identifica inequivocabilmente l'autorizzazione.	Codice alfanumerico di lunghezza 12 caratteri così formato : AAXXXXXXXXXXX dove AA corrisponde all'anno dell'autorizzazione e XXXXXXXXXXXX è il progressivo univoco aziendale che identifica l'autorizzazione.
3	Data di Autorizzazione	8	Data	O	Anno, mese e giorno in cui viene autorizzata la consegna del dispositivo medico.	Formato AAAAMMGG.
4	Durata Autorizzazione	3	N	OC	Da implementare come segue: • se Flag DM Monouso=SI indicare il numero di giorni di validità dell'autorizzazione; nel caso di DM monouso soggetti ad autorizzazione di validità illimitata (es. pannoloni per paziente con incontinenza stabilizzata, ecc.) il campo si implementa con 999. • se Flag DM Monouso=NO non implementare il campo	Formato numerico (esempio 001, 002,...).
5	S Progressivo Riga	5	N	O	Campo che permette di imputare dati relativi a dispositivi diversi autorizzati all'interno della stessa autorizzazione (ovvero dispositivi con il campo "Id Autorizzazione" uguale).	Valore numerico compreso fra 1 e 99999.
6	Data Prescrizione	8	Data	F	Data in cui è stato prescritto il dispositivo.	Formato AAAAMMGG.
7	Codice Fiscale Medico Prescrittore	16	AN	F	Codice Fiscale del medico che effettua la prescrizione.	Codice fiscale del medico prescrittore.
8	Tipo Prescrittore	1	N	F	Indica la tipologia del medico che effettua la prescrizione del dispositivo.	Valori di riferimento ammessi: • 1 → MMG (Medico di Medicina Generale) • 2 → PLS (Pediatra di Libera Scelta) • 3 → Medico Specialista • 4 → Medico del Distretto
9	Specialità Prescrittore	3	N	F	Campo da implementare come segue: • Se "Tipo Prescrittore"=1 allora implementare con 998 • Se "Tipo Prescrittore"=2 allora implementare con 999 • Se "Tipo Prescrittore"=3 o 4 allora implementare con il codice della disciplina (lista ministeriale delle Discipline)	Codici da lista ministeriale delle Discipline.
10	Tipo Erogazione	1	N	O	Codice che indica la tipologia di erogazione (il canale di erogazione) del dispositivo oggetto di autorizzazione.	Valori di riferimento ammessi: • 1 → Distribuzione Diretta • 2 → DPC (Distribuzione per Conto)



11	Tipo Struttura Erogatrice	1	N	O	Struttura che eroga il dispositivo oggetto dell'autorizzazione. Da implementare come segue: <table><tr><th>Valori implementati nel campo "Tipo Erogazione"</th><th>Valori possibili per il campo "Struttura Erogatrice"</th></tr><tr><td rowspan="4">"1" (Distribuzione Diretta)</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td rowspan="3">"2" (DPC)</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td></tr></table>	Valori implementati nel campo "Tipo Erogazione"	Valori possibili per il campo "Struttura Erogatrice"	"1" (Distribuzione Diretta)	1	2	3	4	"2" (DPC)	5	6	7	Valori di riferimento ammessi: <ul style="list-style-type: none">• 1 → Distretto• 2 → Farmacia Ospedaliera• 3 → Farmacia Territoriale• 4 → Deposito Sanificati• 5 → Sanitaria/Negozi Ortopedico Convenzionato• 6 → Farmacia Convenzionata• 7 → Ditta in appalto
Valori implementati nel campo "Tipo Erogazione"	Valori possibili per il campo "Struttura Erogatrice"																
"1" (Distribuzione Diretta)	1																
	2																
	3																
	4																
"2" (DPC)	5																
	6																
	7																
12	Modalità di Acquisizione del Dispositivo Medico	1	N	O	Codice che indica la modalità di acquisizione da parte dell'Azienda Sanitaria del dispositivo medico oggetto di autorizzazione (dispositivo acquistato, riciclato o sanificato, noleggiato, in service).	Valori di riferimento ammessi: <ul style="list-style-type: none">• 1 → Acquisto• 2 → Riciclo/ Sanificazione/ Riparazione• 3 → Noleggio• 4 → Service• 5 → Service ditta SCA (pannoloni)											
13	Codice ISO	12	AN	O	Codice ISO del dispositivo oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui si tratti di un dispositivo <u>ricondotto</u> ad un dispositivo presente nel Nomenclatore si riporta il <u>codice ISO a cui il dispositivo è stato ricondotto</u> . Nel caso di dispositivo <u>extranomenclatore</u> il campo dovrà essere compilato con un <u>codice fittizio</u> (999999999999). Nel caso di dispositivi "assemblati", costituiti cioè dall'insieme di più dispositivi (es. carrozzina con i vari accessori aggiuntivi), che vengono <u>sanificati</u> si inserirà il <u>codice ISO del dispositivo principale</u> e si valorizza il campo "Flag Assemblati Sanificati" con SI. Nel caso di dispositivi riparati, che non avessero un codice ISO (es. sostituzione batterie di un montascale) si dovrà inserire il codice ISO del dispositivo principale.	Il codice ISO andrà inserito comprensivo dei punti (la lunghezza di 12 caratteri comprende i punti).											
14	Flag Assemblati Sanificati	2	AN	O	Indica se i dispositivi sanificati sono costituiti dall'insieme di più dispositivi, ovvero se si tratta di dispositivi assemblati sanificati (implementazione con SI), oppure se essi sono costituiti da un singolo dispositivo (implementazione con NO).	Valori di riferimento ammessi: <ul style="list-style-type: none">• SI• NO											
15	Flag DM Monouso	2	AN	O	Indica se si tratta di Dispositivo Monouso (SI) oppure di Dispositivo NON Monouso (NO).	Valori di riferimento ammessi: <ul style="list-style-type: none">• SI• NO											
16	Flag DM Riconducibile	2	AN	O	Indica se il Dispositivo rientra all'interno degli Elenchi del Nomenclatore (si compila con NO) oppure se si tratta di un DM riconducibile (si compila con SI)	Valori di riferimento ammessi: <ul style="list-style-type: none">• SI• NO											
17	Codice Aziendale Dispositivo Medico	20	AN	F	Codice aziendale che identifica in maniera univoca il dispositivo medico.	Codifica Interna aziendale.											
18	Descrizione Aziendale del Dispositivo Medico	300	AN	F	Descrizione del dispositivo riportata all'interno delle anagrafiche aziendali.	Campo libero.											
19	ID Repertorio	13	N	F	Identificativo di iscrizione in Banca Dati/Repertorio (BD/RDM) del dispositivo, se presente.	Campo numerico.											

20	Quantità Autorizzata	4	N	OC	<p>Da implementare, in funzione della compilazione del campo "<u>Modalità di Acquisizione del Dispositivo Medico</u>", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il campo citato è implementato con 1 (Acquisto) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo autorizzati (inteso come unità minime elementari); • Se il campo citato è implementato con 2 (Riciclo/Sanificazione) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo sanificati o riciclati; • Se il campo citato è implementato con 3 (Noleggio) allora compilare con il numero di giornate di noleggio mensili autorizzate; • Se il campo citato è implementato con 4 (Service) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo autorizzati. • Se il campo citato è implementato con 5 (Service ditta SCA (pannoloni)) allora NON compilare. 	
21	Costo dispositivo medico	14	N	O	<p>Da implementare, in funzione della compilazione del campo "Quantità Erogata", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Se il campo "Quantità Erogata" è implementato con il numero dei pezzi del dispositivo erogati allora inserire il costo unitario (IVA compresa) del dispositivo o (se sanificato/riciclato/riparato) il costo unitario del dispositivo sanificato; – Se il campo "Quantità Erogata" è implementato con il numero di giornate di noleggio allora inserire il costo die (IVA compresa). – SOLO SE il campo "Quantità Erogata" è implementato con il numero dei pezzi MA il campo "Modalità di Acquisizione del Dispositivo Medico" è implementato con 5 (Service ditta SCA (pannoloni)) allora inserire il costo totale della fornitura per il periodo di erogazione (es. se per il mese di competenza viene erogata la fornitura per 15 giorni allora si dovrà inserire il costo totale per quella fornitura ossia 15* (€ 0,51+IVA al 4%)= 7,95) 	Costo comprensivo d'IVA. Valore numerico compreso tra 0 e 99999999.99999 .
22	Costo Service	14	N	F	Da implementare quando il campo " Modalità di Acquisizione del Dispositivo Medico "=4 (Service) inserendo il costo relativo al servizio (IVA compresa) , se quest'ultimo è chiaramente distinguibile dal costo del bene.	Costo del servizio IVA compresa. Valore numerico compreso tra 0 e 99999999.99999 .
23	Voce di imputazione nel modello C.E	6	AN	O	Codice che identifica la voce di Conto Economico nella quale viene imputato il costo autorizzato.	Valori di riferimento riportati in Tabella 1 (colonna "Codice da inserire").
24	Data Chiusura Autorizzazione	8	N	F	Campo da compilare ESCLUSIVAMENTE nel caso di chiusura di un'autorizzazione illimitata (campo " Durata Autorizzazione "=999), ad esempio nel caso di decesso dell'assistito.	Formato AAAAMMGG.
25	Data Erogazione	8	Data	O	Anno, mese e giorno in cui viene erogato il dispositivo medico.	Formato AAAAMMGG.
26	Quantità Erogata	4	N	O	<p>Da implementare, in funzione della compilazione del campo "<u>Modalità di Acquisizione del Dispositivo Medico</u>", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il campo citato è implementato con 1 (Acquisto) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo erogati (inteso come unità minime 	Formato numerico (esempio 001, 002, ...)

--

						<p>elementari);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il campo citato è implementato con 2 (Riciclo/Sanificazione) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo sanificati o riciclati; • Se il campo citato è implementato con 3 (Noleggio) allora compilare con il numero di giornate di noleggio mensili erogate; • Se il campo citato è implementato con 4 (Service) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo erogati. • Se il campo citato è implementato con 5 (Service ditta SCA (pannoloni)) allora compilare con il numero di pezzi del dispositivo erogati 	
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella I

CODICE DA INSERIRE	VOCE DI C.E. CORRISPONDENTE
BA0222	(B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro
BA0760	(B.2.A.6.1) -da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0770	(B.2.A.6.2) -da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0780	(B.2.A.6.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)
BA0790	(B.2.A.6.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da privato
BA1533	(B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato – SERVIZIO OSSIGENO
BA1534	(B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato – SERVIZIO-ALTRO
BA1940	(B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA2020	(B.4.B.1) Canoni di noleggio – area sanitaria
BA1970	(B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
BA1741	(B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati
CESPIT	Per i beni ad utilità pluriennale.

--